

## NOVITÀ RIGUARDANTI IL FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO ZURIGO

- A decorrere **dal 1° gennaio 2023** la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è aumentata dal 5,80% al 6,30% da calcolarsi sulla retribuzione imponibile tabellare individuata dalle disposizioni del CCNL.
- Dal **1° gennaio 2023** (con scadenza il 31 dicembre 2027) è entrata in vigore la **convenzione n. C0404**, sottoscritta con **Zurich Investments Life S.p.A.** in data 20 dicembre 2022, per la gestione delle risorse e l'erogazione delle rendite tramite una polizza di ramo I con tariffa di rendita vitalizia differita rivalutabile (con controassicurazione e rivalutazione annua delle prestazioni), avente come sottostante la gestione separata "**Zurich Trend**". Il Fondo ha conseguentemente provveduto ad aggiornare i propri documenti istituzionali e le policy.
- Il 25 gennaio 2023 il Consiglio di Amministrazione ha adottato l'aggiornamento del Piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, principalmente con l'obiettivo di individuare delle iniziative informative volte a supportare gli aderenti che abbiano optato per l'accesso al Fondo di solidarietà.
- Per quanto attiene l'attività degli Organi del Fondo, nel corso del 2023, l'Assemblea dei Delegati si è riunita 2 volte, in forma ordinaria per approvare il bilancio dell'esercizio 2022 e procedere al rinnovo dei componenti gli Organi di Amministrazione e Controllo in rappresentanza degli iscritti; il Consiglio di Amministrazione ha tenuto 8 sedute, il Collegio dei Revisori 6 adunanze.
- Il 9, 10 e 11 maggio 2023 si sono tenute le elezioni dei Delegati in rappresentanza degli aderenti nell'Assemblea. In data 26 giugno si è insediata l'**Assemblea dei Delegati per il mandato 2023-2025**, composta da 25 membri.
- Nella seduta del 26 giugno 2023 l'Assemblea ha provveduto ad individuare i componenti gli Organi di Amministrazione e Controllo in rappresentanza degli aderenti. A seguito della nomina dei Consiglieri da parte delle Aziende del Gruppo Zurich in Italia, nella seduta consiliare del 25 luglio 2023 si è insediato il **Consiglio di Amministrazione del Fondo per il mandato 2023-2025**, composto da 6 membri. Pertanto, in detta seduta, si è provveduto ad effettuare la verifica per l'assunzione dell'incarico ex art. 5-sexies D.Lgs. n. 252/2005 sulla sussistenza dei requisiti di professionalità ed onorabilità, nonché sull'assenza di situazioni impeditive, di cause di ineleggibilità e di incompatibilità in capo ai nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai **Revisori effettivi e supplenti**, procedendo poi all'elezione del Presidente, nella persona di Andrea Foiano, e del Vice Presidente del Fondo, Silvano Volpe. Al Presidente è stata anche affidata la responsabilità della Funzione Finanza. Per l'effetto il Fondo ha provveduto ad integrare la propria documentazione interna.
- Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 2023, conclusasi positivamente la verifica dei requisiti, sono stati confermati anche per il **mandato 2024-2026** gli incarichi del **Direttore Generale del Fondo**, Valentina Bernacchia, nonché dei **Titolari delle Funzioni fondamentali di Gestione del Rischio**, Stefano Castrignanò, e di **Revisione interna**, Fabrizio Marino. Per l'effetto il Fondo ha provveduto ad integrare la propria documentazione interna.
- Il Fondo, nel mese di dicembre, adeguandosi alle previsioni del D.Lgs. 24/2023, ha individuato come Gestore del **canale interno di Segnalazione degli illeciti "Whistleblowing"** il Titolare della Funzione di Revisione interna, adottando la politica dedicata e definendo il suddetto canale di segnalazione interna.
- A fronte di comunicazione ricevuta dal gestore Gamalife Companhia de Seguros de Vida, S.A Rappresentanza Generale per l'Italia, si è appreso che lo stesso ha intrapreso un processo di fusione propria tra la gestione separata "**Zurich Style**" (la quale, pur non essendo più aperta a ricevere flussi contributivi, continua ad interessare la gestione dei montanti destinati al Fondo fino al 31 dicembre 2022) e la "**Zurich Class**". Tale operazione, avente efficacia dal 1° ottobre 2023, ha dato origine alla nuova gestione separata denominata "**GL STYLE**". Per l'effetto il Fondo ha provveduto ad integrare la propria documentazione interna.
- Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 gennaio 2024 ha approvato delle modifiche al **Documento sulle anticipazioni**, entrato in vigore dal 1° febbraio, e al **Documento sulle politiche di investimento**.

- In data **6 marzo 2024** le **Parti istitutive del Fondo** hanno adottato un Accordo avente l'obiettivo di far confluire il Fondo dei Dirigenti delle Società del Gruppo Zurigo nel Fondo Dipendenti, determinando – in caso di esito positivo di detto iter – l'adozione di una serie di modifiche statutarie volte ad adottare un assetto di governance tale da riconoscere la rappresentanza anche dei Dirigenti negli Organi del Fondo.

## NOVITÀ NORMATIVE 2023/2024

### Regolamento delegato (UE) 2022/1288 e Regolamento delegato (UE) 2023/363

E' entrato in vigore dal 1° gennaio 2023 il Regolamento delegato (UE) 2022/1288 che, integrando il Regolamento (UE) 2019/2088, specifica il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche. Successivamente, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 17 febbraio 2023, è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2023/363 che modifica e rettifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel Regolamento delegato (UE) 2022/1288; a seguito di detto intervento sono stati rivisti gli schemi dell'Appendice sostenibilità e dell'Informativa periodica in tema di sostenibilità definiti dalla COVIP per i prodotti ex art. 8 e 9 – tra i quali non rientra al momento il Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del Gruppo Zurigo - per aumentare la trasparenza circa le attività ecosostenibili connesse al gas fossile e all'energia nucleare in cui i prodotti finanziari effettuano investimenti.

### Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24

Il D.lgs. 24/2023, in recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguarda la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e reca disposizioni relative alla protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali (Whistleblowing).

Il Decreto, quindi, raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del settore pubblico che privato. Ne deriva una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del segnalante, in tal modo, quest'ultimo sia maggiormente incentivato all'effettuazione di segnalazioni di illeciti nei limiti e con le modalità indicate.

Tali disposizioni, che si applicano anche ai fondi pensione, hanno previsto l'**obbligo di istituire un canale dedicato di segnalazione interna**. Con riferimento alla politica e al canale interno di segnalazione attivato dal Fondo Pensione, si rinvia alla sezione dedicata del sito web [Segnalazione illeciti - Whistleblowing :: Fondo Pensione dei Dipendenti delle Società del Gruppo Zurigo \(zurich.it\)](https://www.zurich.it/Segnalazione-illeciti-Whistleblowing-Fondo-Pensione-dei-Dipendenti-delle-Societa-del-Gruppo-Zurigo)

### Circolare Inps n. 49 del 31 maggio 2023

Con detta Circolare, l'Inps ha effettuato una ricognizione del quadro normativo riguardante le misure volte a favorire l'erogazione di interventi di welfare aziendale a favore dei lavoratori subordinati e delle interazioni con il trattamento contributivo dei premi di risultato trasformati in misure di welfare.

Con particolare riferimento ai premi di risultato, è stato precisato che i contributi versati su richiesta del lavoratore alle forme pensionistiche complementari, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme relative ai premi di risultato di cui all'art. 1, c. 182 Legge n. 208/2015, sono assoggettati a un contributo di solidarietà del 10% a carico del datore di lavoro.

### Provvedimento del Garante della Privacy n. 520 del 26 ottobre 2023

Con Provvedimento n. 520 del 26.10.2023 (G.U. n. 281 del 1° dicembre 2023) il Garante privacy ha chiarito che occorre consentire agli eredi, che ne facciano richiesta, l'accesso ai nominativi dei beneficiari indicati nelle polizze stipulate in vita dal *de cuius*.

Prima di trasmettere i nominativi, occorre tuttavia verificare che sussistano una serie di condizioni:

1. che il richiedente sia stato effettivamente indicato come erede o “chiamato all’eredità”, ossia legittimato ad accettare l’eredità e, pertanto, a divenire erede;
2. che l’interesse perseguito dal richiedente sia concreto e attuale rispetto al momento dell’accesso ai dati, precedente o funzionale alla propria difesa in giudizio.

L’Autorità, nell’esprimere il proprio orientamento, ha affermato che il diritto alla riservatezza va sempre bilanciato con altri diritti fondamentali (come quello di difesa in giudizio), così come sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dalle Linee Guida in tema di “esercizio del diritto di accesso” del Comitato che raccoglie tutte le Autorità Garanti Ue (Edpb) e dalla stessa giurisprudenza di legittimità.

### **Decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216**

Tra le misure adottate, si segnala la c.d. “Riforma aliquote Irpef”: dal 2024 gli scaglioni si riducono da quattro a tre con l’accorpamento dei primi due. Fino a 28 mila euro l’aliquota sarà al 23%.

Si riporta di seguito una sintesi dei nuovi scaglioni di reddito ed aliquote per il calcolo dell’imposta, in sostituzione di quelli in essere al 2023:

Dal 2024		Fino al 2023	
Scaglioni di reddito	Aliquota	Scaglioni di reddito	Aliquota
fino a 28.000 €	23%	fino a 15.000 €	23%
		da 15.001 € a 28.000 €	25%
da 28.001 € a 50.000 €	35%	da 28.001 € a 50.000 €	35%
oltre 50.000 €	43%	oltre 50.000 €	43%

### **Circolare Inps n. 1 del 2 gennaio 2024**

Con detta Circolare è stato determinato il nuovo importo dell’assegno sociale (pari a euro 6.947,33 - su 13 mensilità, euro 534,41 ciascuna) utile al calcolo della soglia per richiedere al Fondo pensione complementare la prestazione pensionistica totalmente in capitale.

### **Risposta a interpello interpretativo dell’Agenzia delle Entrate del 26 gennaio 2024**

L’Agenzia delle Entrate, esprimendosi relativamente al caso dell’erogazione della RITA – Rendita integrativa temporanea anticipata, ha chiarito che, ai fini della riduzione dell’aliquota fiscale dal 15 al 9%, non è possibile far valere l’anzianità pregressa maturata presso altro fondo pensione complementare se non previo trasferimento della posizione individuale.

Pertanto, in assenza di riunificazione della posizione individuale su un unico fondo pensione, si costituiranno distinte ed autonome posizioni di previdenza complementare su distinte forme pensionistiche, le quali potranno applicare aliquote fiscali diverse in relazione alla data di decorrenza della rispettiva adesione.

### **Risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n.30 del 7 febbraio 2024**

Con tale Risposta, l’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito all’individuazione dei primi 5 anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare utili per il calcolo della extra deducibilità per il lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, ai sensi dell’art. 8, c. 6 D.Lgs. 252/2005 (ovverosia la possibilità di dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti l’ordinario plafond di deducibilità - di 5.164,57 euro – per un importo pari alla differenza positiva tra 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nel suddetto periodo quinquennale e, comunque, entro il massimo di 2.582,29 euro/annui).

In proposito è stato confermato dall’Agenzia delle Entrate che, ai fini dell’extradeducibilità dei contributi si considerano i primi cinque anni di adesione alla previdenza complementare.